



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

- VISTA** la nota assunta a protocollo n. 0008083 in data 03/08/2026 e con la quale “FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.”, esecutrice dei lavori, chiede l’emanazione di apposita Ordinanza di sicurezza per interdizione all’accesso, al transito ed allo stazionamento di natanti negli specchi acquei prospicienti il ponte sulla di accesso a Grado SR 352 per la realizzazione pile a supporto dell’impalcato della pista ciclabile” del ponte G. Matteotti dalla data del 24/08/2026 alla data del 15/09/2026.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 68/2018 in data 01/09/2018;
- VISTA** la legge 28/01/1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 14 comma 1° in forza del quale l’Autorità Marittima mantiene le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTI** gli atti in possesso di questo Ufficio;
- Ritenuto** di dover procedere all’emissione di un provvedimento di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per disciplinare l’interdizione all’accesso, transito e stazionamento di natanti, persone e cose nel tratto di specchio acqueo interessato dai lavori.
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21/12/1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, a partire dal giorno **24/08/2026 fino al 15/09/2026**, la “FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.”, eseguirà negli specchi acquei prospicienti il ponte sulla di accesso a Grado SR 352, lato laguna, la realizzazione pile a supporto dell’impalcato della pista ciclabile” del ponte G. Matteotti. Per quanto precede, ai soli fini della sicurezza della navigazione e per le acque ricadenti sotto la propria giurisdizione:

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere così come individuate nell’allegato “A” (che è parte integrante della presente ordinanza), è vietato, per tutta la durata dei lavori, il transito di unità navali e, in genere, ogni altra attività non connessa con l’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente provvedimento

Il divieto non si applica anche al personale e ai mezzi di polizia e/o soccorso che, in ragione della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all’area interessata dai lavori, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza delle attrezzature in uso.

ART. 2 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI

A cura della ditta esecutrice dei lavori, la zona interessata dall'intervento deve essere opportunamente ed adeguatamente segnalata, mediante apprestamenti conformi alla normativa vigente.

Oltre ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza, la ditta esecutrice dei lavori:

- assumerà l'obbligo di dotarsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività e di provvedere all'assolvimento di ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle operazioni in argomento;
- adotterà tutte le misure atte a limitare qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori in questione, comprese anche limitazioni alla sicura navigazione e/o impedimenti ai mezzi di polizia e/o soccorso nonché la caduta, anche accidentale, di materiali in acqua e/o provocare inquinamenti e/o l'intorbidamento delle acque;
- si avvarrà di mezzi tecnicamente idonei e in possesso di regolare certificazione secondo le normative in vigore;

Qualsiasi evento o circostanza anomala, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone o cose, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle operazioni disciplinate dalla presente ordinanza, comporterà l'immediata sospensione dei lavori e la conseguente immediata informazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Sarà onere dell'esecutore dei lavori curare il ripristino delle aree, la rimozione della segnaletica di cantiere e stradale nonché delle varie attrezzature, macchinari e materiali utilizzati, al termine lavori.

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dovessero essere arrecati danni al demanio marittimo, queste ultime dovranno essere riparate a piena soddisfazione di questa Autorità Marittima.

ART. 3 SOSPENSIONE LAVORI

A giudizio insindacabile dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, sulla scorta di comprovate esigenze, e con provvedimento motivato, i lavori potranno essere sospesi senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, ovvero proposta azione risarcitoria per eventuali danni, e potranno riprendere solo su esplicito ordine emesso dalla stessa Autorità Marittima.

ART. 4 INOSSERVANZA

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata, nonché saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosseranza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Grado, (data e firma digitale)

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Domenico CASTRO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 7/03/2005 n. 82

